

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

(Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Per unità di produzione s'intende un insieme di terre, edifici e installazioni:

- a. visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione;
- b. nel quale sono attive una o più persone; e
- c. che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all'articolo 11.

Art. 11 Aziende detentrici di animali

¹ Per aziende detentrici di animali s'intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull'unità di produzione e nell'azienda d'estivazione, nell'azienda con pascoli comunitari e nell'azienda pastorizia.

² Un'azienda detentrici di animali comprende:

- a. per le unità di produzione: il centro di un'azienda detentrici di animali nonché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell'azienda;
- b. per le aziende d'estivazione, le aziende con pascoli comunitari e le aziende pastorizie: le stalle e le installazioni dell'azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa.

³ In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell'azienda detentrici di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a.

¹ RS 910.91

⁴ Se in un'unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un'azienda detentrica di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un'unica azienda.

Art. 11a Detentori di animali

Per detentori di animali s'intende:

- a. i gestori di cui all'articolo 2 che tengono animali;
- b. i gestori di aziende d'estivazione, di aziende con pascoli comunitari e di aziende pastorizie che tengono animali.

II

L'allegato è modificato dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
 La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato
(art. 27)**Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso**Coeffi-
ciente per
animale

...

Conigli

Coniglie riproduttrici (= coniglie con almeno 4 figliate all'anno) dalla 1 ^a figliata, compresi gli animali giovani fino all'inizio dell'ingrasso o fino al momento del loro uso per la riproduzione (età: circa 35 giorni)	0,034
--	-------

Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 giorni (5 cicli per posta e anno)	0,011
--	-------

...

